



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI (art.20 , co. 7 L. n. 44/1999 mod. ex art. 2, co. 1, lett. d) n.1 , L. n. 3/2012)

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata nell'interesse di _____, e volta ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di Pescara;

Rilevato che l'art. 20 c. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 c. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012, ha attribuito al Procuratore della Repubblica, che conduce le indagini in ordine ai delitti che hanno causato il dedotto evento lesivo da estorsione o da usura, il potere decisionale circa la sospensione dei termini, lì dove il testo precedente riservava detto potere allo stesso G.E, sia pure subordinato alla previa acquisizione del "parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale", parere, peraltro, non vincolante, per come affermato dalla Corte Costituzionale 23.12.2005 n. 457;

Evidenziato, per quanto concerne il caso di specie, che:

- le vittime dell'usura possono accedere al beneficio della sospensione dei termini secondo quanto previsto dall'art. 20 c. 6 L. 44/1999;
- sussiste allo stato, fatte salve ulteriori valutazioni circa la responsabilità individuale e circa gli esiti degli accertamenti tecnici necessari, il *fumus* dell'ipotizzato reato – quanto meno sotto il **profilo oggettivo** dello sforamento dei tassi applicati rispetto a quelli massimi consentiti per legge in relazione al contratto di mutuo stipulato dall'odierno querelante con Banca _____ filiale di _____, per come evidenziato nella relazione del consulente di parte allegata in atti;

Rilevato che, pertanto - allo stato - la richiesta di sospensione vada accolta;

Considerato, tuttavia, che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*In tema di disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, il Giudice dell'esecuzione, cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la 'sospensione dei termini' di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui all'art. 20 della L. 23 febbraio 1999, n. 44, non può sindacare né la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato.*

Spetta, invece, al Giudice dell'esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del Pubblico Ministero alla norma sopra citata, sia l'accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti' (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 20.9.2017, n. 21854);

Rilevato, pertanto, che a fronte del provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso, è necessaria comunque la proposizione di una istanza e l'adozione di un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione di ciascuna procedura esecutiva pendente, che sospenda la singola attività esecutiva (in questo caso la verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed eventuale vendita asincrona con modalità telematica) già fissata e tutta la procedura per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in due anni;

Evidenziato, ancora, che il beneficio non è concedibile quante volte non vi sia coincidenza tra soggetto esecutato e soggetto richiedente l'elargizione (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8956/2016), talchè il provvedimento di sospensione non può essere adottato quando la procedura esecutiva alla quale si chiede di applicare il beneficio della moratoria indicato dall'art. 20 l. n. 44/1999 non pende a carico del richiedente l'elargizione, essendo stata promossa contro il terzo datore di ipoteca; invero, questa norma prevede esplicitamente che il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione e siffatta verifica permane in capo al Giudice dell'esecuzione (cfr. Tribunale Larino, 26/03/2018);

Rilevato, quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, che le predette si individuano in quelle compendiate nell'elenco oggi previsto dal citato comma 7-bis che la Prefettura di Pescara trasmetterà "senza ritardo" a questo Ufficio per la tempestiva comunicazione al giudice dell'esecuzione di Pescara;

Visto l'art. 20 c. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 c. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012,

P.T.M.

Dispone la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle procedure esecutive pendenti a carico di _____, nato in Penne il _____, residente in _____, per la durata di anni due a decorrere dal provvedimento di sospensione.

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- alla parte istante, domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia, Avv. _____ foro di _____, a mezzo sistema notifica telematica;
- al Sig. Prefetto di Pescara;
- al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Pescara.

Pescara, 18.05.2022

IL PUBBLICO MINISTERO
(dott.ssa Fabiana RAPINO - Sost. Procuratore della Repubblica)

Si segnala inoltre che, il consulente di parte incaricato, al fine di individuare gli oneri finanziari dell'operazione di mutuo in esame, ha incluso negli oneri rilevanti ai fini della verifica dell'usura anche i costi assicurativi rimborsati dall'esponente con un premio unico pari ad Euro _____ così come meglio specificato nella citata perizia di parte allegata al presente atto.

Inoltre, dalle medesime risultanze della consulenza tecnica eseguita, è stato possibile rilevare che l'odierno esponente, nel corso del rapporto oggetto di causa, ha complessivamente versato la somma pari ad Euro _____ (di cui Euro _____ a titolo di ratei mensili ed Euro _____ mediante bonifici), a fronte del corrispettivo asserito contrattualmente nella somma pari ad Euro _____ (di cui Euro _____ a titolo di quota interessi).

Tanto premesso, l'esponente, sporge con il presente atto

DENUNCIA-QUERELA

Nei confronti di chiunque abbia posto in essere e/o comunque concorso a porre in essere i fatti di reato tutti ravvisati e/o che si ravviseranno nei fatti sovraesposti chiedendo la punizione ai sensi di Legge di tutti coloro che ne risultassero essere i responsabili.

Con il presente atto, l'esponente chiede altresì che la S.V. Ill.ma voglia disporre una consulenza tecnica al fine di accertare, anche tenendo conto della relazione di parte allegata alla presente denuncia, l'effettivo tasso applicato dalla Banca nella fattispecie e, in particolare, se sia stato superato il tasso soglia usura, nonché di accertare se i funzionari preposti si siano attenuti alle direttive impartite dalla Banca d'Italia, dalle sedi nazionali ed alla normativa vigente.

Contestualmente, l'istante,

CHIEDE

Di essere informato rispettivamente ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in cui la S.V. voglia richiedere la proroga delle indagini preliminari o l'archiviazione della presente denuncia querela.

Si oppone sin da ora all'emissione di decreto penale di condanna.

Nomina sin d'ora, ai sensi di legge (art. 101 c.p.p.), il proprio difensore di fiducia, Avv.to I _____ el Foro di F _____ on Studio Legale in _____

Elegge domicilio per le notificazioni di legge presso l'indirizzo dello Studio Legale.

Con osservanza.

(Sig. I _____)



PESCARA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA

VISTO l'art. 216 c.p.p. e la Nota Ministero Giustizia,
Prot. n. 3085/2021 Quere(2021) del 23/5/2021

Si attende il deposito del presente atto.

Riscossi diritti di cancelleria per 3,92 Euro.

Pescara 28-08-2021

5

ATTO DI DENUNCIA E QUERELA
All'Ill.mo Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale Ordinario di Pescara

Il sottoscritto,

In data _____ l'esponente stipulava un contratto di mutuo ipotecario con la Banca _____

Il piano di rimborso del mutuo è stato composto da n. _____ rate mensili decorrenti dalla prima scadenza riconducibile al _____ in base ad un tasso fisso iniziale (per i primi cinque anni) riconducibile _____

Dalla disamina della documentazione analizzata risulta comprovata la pattuizione di una Polizza Assicurativa (multi rischi) in quanto le odierne parti provvedevano, in data _____ alla stipula di un prestito chirografario di originari Euro _____ rimborsabile mediante la stessa durata (n. _____ ate mensili di Euro _____) ciascuna) del piano di rimborso del mutuo ipotecario.

Alla data del _____ la banca creditrice risolveva il contratto di mutuo in quanto la parte mutuataria risultava inadempiente al pagamento dei ratei mensili con un'esposizione complessiva pari ad Euro _____ di cui Euro _____

La parte finanziata è risultata inadempiente alla diffida ad adempiere e, per l'effetto, la [redacted] S.p.A. notificava, in data 1 [redacted] normale Atto di Precetto nei confronti dell'esponente nonché della sig.ra [redacted] (erza datrice di ipoteca), per un credito asseritamente pari ad Euro [redacted] successivamente, la medesima banca notificava, in data [redacted] l'Atto di Pignoramento del bene concesso in garanzia e meglio descritto nell'atto di mutuo.

Nelle more dei rapporti, le parti tentavano di definire la vertenza mediante un accordo transattivo, firmato dalle parti in data [redacted] in cui si davano atto che l'esposizione debitoria era intanto aumentata sino all'importo pari ad Euro [redacted] li cui Euro [redacted] per rate scadute ed impagate ed Eurc [redacted] per interessi di mora), e che il debitore si sarebbe impegnato nel versare un primo acconto, pari ad Eur [redacted] ntro il [redacted] il rimanente saldo entro e non oltre il [redacted]

Dalla disamina della documentazione in atti, è dato rilevare che la parte debitrice aveva versato, mediante due bonifici, l'importo pari ad Euro [redacted] entro il [redacted] lasciando inadempita l'ulteriore somma asserita dalla banca creditrice.

Per l'effetto di quanto appena descritto, la vendita forzata del compendio pignorato è fissata per il giorno [redacted] resso lo studio del professionista delegato, con prezzo base d'asta pari ad Euro [redacted] procedura n. . [redacted]

Tutto ciò premesso

I molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati (ivi compresi i documenti allegati come parte integrante il presente atto) fanno ritenere a chi scrive di essere stato e di essere vittima di fatti di reato lesivi del patrimonio e della libertà morale; tra l'altro ed in particolare si ha ragione di ritenere di aver patito fatti di usura ad opera delle persone riconducibili rispettivamente agli Istituti Bancari appresso indicati.

L'esponente, la quale in più occasioni si vedeva rifiutare proposte di modifica delle condizioni economiche del mutuo, anche al fine di evitare il recupero forzoso del credito vantato dalla Banca, incaricava quindi un proprio consulente tecnico, _____ con studio professionale in _____ di verificare se la Banca, nel proporre ed attuare le condizioni contrattuali del mutuo, si fosse attenuta alle disposizioni legislative generali e specifiche del settore ed alle norme contrattuali nel totale rispetto del codice penale, della L. n. 108/1996 e da quanto altro previsto dalla normativa vigente.

Il professionista procedeva quindi ad un'analisi finalizzata all'individuazione di eventuali elementi di criticità presenti nell'articolazione tecnico-contrattuale del mutuo, di eventuali elementi di difformità tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate dalla Banca nel corso di attuazione del contratto, di eventuali pattuizioni di clausole nulle per violazione di norme imperative di Legge, verificando in particolare:

- Se il tasso degli interessi corrispettivi è nei limiti della soglia usura come previsto dalla L. 108/96 e alle successive modifiche intervenute;
- Se l'ammontare delle singole rate pretese dalla Banca è stato determinato in misura corretta e secondo le condizioni contrattuali;
- La presenza di ulteriori elementi di illegittimità tecnico contabili.

Compiute le dovute verifiche, il suddetto consulente tecnico, con perizia del _____

(doc. 1), riferiva all'istante le conclusioni letteralmente trascritte:

"(...)All'esito delle verifiche eseguite nella presente relazione tecnico-contabile, deve dunque concludersi che le condizioni economiche del contratto di mutuo oggetto di consulenza risultano contrattualmente in usura oggettiva rispetto al Tasso Soglia Usura del 7, _____ % in quanto il TEG risulta pari al 8, _____ %, calcolato mediante l'inclusione del "costo implicito" derivante dalla capitalizzazione composta degli interessi corrispettivi nella formulazione del piano di ammortamento alla "francese"
(...) È stato incluso, quindi, nel calcolo del TEG il maggior costo riconducibile

all'importo di Euro sostenuto dalla parte finanziata a seguito del pagamento di una rata mensile (Euro) maggiore rispetto a quella risultante dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (Euro).

Sulla questione afferente il calcolo del Tasso Effettivo Globale comprensivo dei costi derivanti dall'adozione del piano di ammortamento stilato mediante il regime finanziario dell'interesse composto, risulta doveroso rappresentare che, la più recente giurisprudenza si è espressa nel seguente modo "(...) Il Tribunale, alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all'art. 644, IV co., c.p., secondo la quale "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito", ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese); costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice. Ciò a prescindere dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento. (Tribunale di Roma, sent. n. 2188 dell'08.02.2021)".

In tal senso, si rilevano ulteriori pronunce di merito del seguente tenore "(...) La formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in regime di capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente "scaduti" (Tribunale di Massa, sent. n. 797 del 13.11.2018)";